

*Caso n. IV/M.156 -  
CEREOL /  
CONTINENTALE  
ITALIANA*

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) INAPPLICABILITÀ  
data: 27.11.1991

*Disponibile anche nella base dati CELEX  
documento n. 391M0156*

REGOLAMENTO CEE N° 4064/89  
DECISIONE IN CONFORMATA  
DELL'ART. 6, paragrafo 1,  
lettera a)

VERSIONE PUBBLICA

Raccomandata R.R.

Alla parte notificante

Oggetto: Caso n° IV/M156 - CEREOL/CONTINENTALE ITALIANA  
Vs. notificazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del  
Consiglio N° 4064/89

1. Il 30.10.1991 Cereol Italia S.r.l. ha notificato un progetto di concentrazione avente ad oggetto l'acquisizione di tutte le attività di Continentale Italiana (Continentale) nei settori della triturazione di semi, del raffinamento e del commercio di oli vegetali, dell'immagazzinamento e movimentazione di grani.
2. A seguito di esame della predetta operazione, la Commissione è pervenuta alla conclusione che la notificata concentrazione non è suscettibile nell'ambito di applicazione del Regolamento N° 4064/89.

#### LE PARTI

3. Cereol è una società controllata da Ferruzzi Finanziaria attraverso Montedison, la quale controlla Eridania, capofila del Gruppo nel settore dell'agro-alimentare. A sua volta Eridania detiene il controllo di Beghin-Say, la quale ultima possiede il 100% delle azioni di Cereol.

La principale attività di Cereol è rappresentata dalla triturazione, raffinamento e commercio di oli di semi (soja, colza, girasole).

4. Continentale, filiale del Gruppo nord-americano Continental Grain, è attiva, oltre che negli stessi settori di attività di Cereol, anche nell'immagazzinamento dei grani e nel loro commercio. Il commercio dei grani non essendo parte della compravendita non è oggetto della presente analisi.

## CONCENTRAZIONE

5. La progettata acquisizione costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento poiché Cereol acquisirebbe tutte le attività ed installazioni industriali di Continentale, fatte salve quelle nel settore del commercio di grani.

## DIMENSIONE COMUNITARIA

6. Per l'anno 1990 il fatturato realizzato dal Gruppo Ferruzzi a livello mondiale, comunitario ed italiano è stato rispettivamente di 10.979, 8.581 e 4.099 milioni di ECU.
7. Il fatturato consolidato di Continentale, riguardante le parti oggetto della notificata operazione e che sarebbero oggetto di acquisizione da parte di Cereol, è stato per l'anno 1990 su scala mondiale di 302 milioni di ECU e su scala comunitaria di 291 milioni di ECU; quest'ultimo è stato interamente realizzato in Italia.

Tuttavia nel fatturato mondiale di 302 milioni di ECU, solo [...] provengono dalla vendita di prodotti e dalla prestazioni di servizi costituenti la normale attività dell'impresa, il restante [...]\*\*, essendo imputabile ad aiuti comunitari di cui alla Politica Agricola Comune.

Pertanto, una attenta analisi circa la natura degli aiuti in parola si impone nel presente caso, al fine di valutare la dimensione comunitaria della notificata operazione, poiché qualora gli aiuti non dovessero essere presi in considerazione, il fatturato comunitario sarebbe inferiore ai 250 milioni di ECU.

8. La materia prima grezza utilizzata nelle attività di trasformazione di Continentale ed oggetto dell'accordo è rappresentata dai semi (soja, colza, girasole), tutti prodotti ricompresi nella PAC<sup>(1)</sup>.

In virtù del sistema di prezzo applicabile a questi beni, le imprese di triturazione pagano ai produttori di semi comunitari un prezzo che solitamente risulta essere più elevato di quello praticato a livello mondiale. Una volta che i semi sono stati acquistati e lavorati, i trituratoristi ricevono dalla Comunità una somma corrispondente alla differenza tra il prezzo comunitario da essi pagato per i prodotti acquistati ed il loro prezzo mondiale. Nella fattispecie qui considerata, detta somma, ammontante a [...]\*\* milioni di ECU, è stata considerata da Continentale come facente parte del suo fatturato.

---

\* Cancellata ai fini della pubblicazione: inferiore a 250 milioni di ECU.

\*\* Cancellata ai fini della pubblicazione.

(1) L'organizzazione dei mercati comunitari ed il sistema di sostegno dei prezzi concernenti i semi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- Colza e girasole: Regolamenti del Consiglio N. 136/66 e N. 1594/83; Regolamento della Commissione N. 2681/83.
- Soja: Regolamenti del Consiglio N. 1491/85 e N. 2194/85; Regolamento della Commissione N. 2537/89.

Senza pregiudizio circa la rilevanza degli aiuti nella determinazione del fatturato di un'impresa, si deve osservare che nel presente caso l'aiuto comunitario non è destinato ai trituratorî bensì ai produttori di semi. Le imprese trituratrici intervengono nel processo di erogazione degli aiuti dalla Comunità ai singoli produttori di semi alla stregua di intermediari. L'aiuto è erogato e proporzionale agli acquisti di semi utilizzati nel processo di triturazione e non alle vendite dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di semi. Nella pratica corrente l'aiuto è riconosciuto dalla Comunità al produttore di semi attraverso l'intervento di organizzazioni nazionali, qual'è il caso dell'AIMA per l'Italia. Le organizzazioni nazionali trasferiscono l'aiuto alle imprese di triturazione, quali Continentale e Cereol, che sono in tal modo ricompensate per il prezzo più elevato pagato ai produttori comunitari al momento dell'acquisto dei semi. Laonde per cui i produttori di semi risultano essere i veri beneficiari dell'aiuto, il quale ultimo è proporzionale alle loro vendite.

9. Ne discende che il fatturato correlato a questi aiuti non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 1 del Regolamento. Pertanto, nel caso in parola, il fatturato delle parti di Continentale oggetto della notificata compravendita ammonta rispettivamente a livello mondiale e comunitario a [...]\*
- ...\*\* milioni di ECU, anzichè a 302 e 291 milioni di ECU come allegato dalle parti notificante.

\*

\*                   \*

Per questi motivi e in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento N° 4064/89, la Commissione è pervenuta alla conclusione che la notificata operazione non ricade nell'ambito di applicazione del predetto Regolamento.

Per la Commissione,

**TEXTE RECONSTITUÉ ÉLECTRONIQUEMENT / ELECTRONICALLY RE-CREATED  
TEXT / ELEKTRONISCH NACHGEBILDETER TEXT**

---

\* Cancellata ai fini della pubblicazione.

\*\* Cancellata ai fini della pubblicazione: inferiore a 250 milioni di ECU.